

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO E IL CENTRO ABAX S.R.L. DI CUNEO PER LA GESTIONE DI EVENTUALI COMPLICANZE O NECESSITA' DI PROTRAZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE POST- INTERVENTO.

TRA

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo (in prosieguo denominata A.O. S. Croce Cuneo), codice fiscale e P.I. 01127900049, con sede legale in Cuneo - Via M. Coppino n. 26, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Livio Tranchida, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo - Via M. Coppino n. 26

E

Centro Abax S.r.L. (di seguito denominato Centro Abax), P.I. 03948420041, con sede legale in Cuneo - Via G.B. Bongioanni n. 25/C, rappresentata dal legale rappresentante dr. Guido Caramello, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo - Via G.B. Bongioanni n. 25/C

PREMESSO CHE:

- l'art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. prevede che le Regioni stabiliscano i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e quelli ulteriori per l'accreditamento istituzionale ed in particolare l'art. 8 ter, comma 2, del medesimo Decreto stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie sia richiesta anche "(...) per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale (...)";
- con D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i., il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie delle strutture pubbliche e private, nonché i requisiti per l'accreditamento delle strutture medesime;
- con circolare esplicativa prot. n. 8599 del 5 luglio 2006 il Dirigente del Settore regionale Assistenza Ospedaliera e Territoriale ha chiarito che "per garantire i collegamenti funzionali ed organizzativi tra le strutture private che svolgono attività di Day Surgery di tipo A, B e C e le strutture sanitarie di riferimento dotate di Pronto Soccorso 24h con rianimazione, è stata prevista l'obbligatorietà per queste strutture di stipulare un protocollo operativo con il sistema 118 territorialmente competente (...). Esclusivamente per le strutture private ambulatoriali che svolgono attività di Day Surgery di tipo C è

prevista obbligatoriamente l'adozione di un secondo protocollo operativo finalizzato a regolamentare le complicanze ovvero quei casi di necessità che non rivestono però carattere di emergenza-urgenza (per le quali si applica il primo protocollo);

- la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 35-3310 del 16/05/2016 ad oggetto “*Disciplina della Chirurgia Ambulatoriale Complessa. Individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dell'attività e modalità applicative.*” - riguardo ai requisiti organizzativi - ha tra l'altro stabilito l'obbligo, per le strutture che svolgono attività di Chirurgia Ambulatoriale Complessa, di prevedere collegamenti funzionali e organizzativi, attraverso protocolli formalizzati, con una struttura di ricovero di riferimento dotata di Pronto Soccorso h 24 e rianimazione, situata ad una distanza compatibile con l'efficace gestione dell'eventuale complicanza o dell'eventuale necessità di protrarre il periodo di osservazione post-intervento;
- con D.D. 3 dicembre 2019, n. 833, e con D.D. 26 aprile 2023, n. 914/A1414D/2023, il Centro Abax S.r.l. è stato autorizzato dalla Regione Piemonte all'esercizio dell'attività di Chirurgia Ambulatoriale Complessa, ex D.G.R. n. 35-3310 del 16/05/2016, in regime esclusivamente privatistico, per interventi/procedure afferenti alle specialità di Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Vascolare, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Anestesia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'A.O. S. Croce Cuneo si impegna a garantire un collegamento funzionale per la gestione dell'eventuale complicanza o dell'eventuale necessità di protrarre il periodo di osservazione post-intervento dei pazienti provenienti dal Centro Abax.

Art. 2

L'A.O. S. Croce e Cuneo si impegna ad assicurare l'assistenza dei pazienti inviati dal Centro Abax, garantendo il ricovero e la cura dei medesimi in caso di eventuali complicanze.

Art. 3

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per l'A.O. S. Croce Cuneo. L'onere del trasporto è a carico del Centro Abax che richiede l'intervento.

Art. 4

Il medico del Centro Abax allerta telefonicamente il medico del D.E.A. dell'A.O. S. Croce Cuneo descrivendo nel dettaglio il caso ed impegnandosi a fornire, all'atto del trasferimento,

l'intera documentazione sanitaria in proprio possesso relativa alle condizioni cliniche del paziente.

Art. 5

Il personale sanitario in servizio presso il Centro Abax accompagna e assiste il paziente fino alla sua presa in carico da parte del medico del D.E.A. dell'A.O. S. Croce Cuneo, che declina la propria responsabilità per quanto attiene all'attività di assistenza erogata precedentemente alla presa in carico, nonché alle modalità di trasferimento medesime. Dal momento della presa in carico del paziente da parte del D.E.A., ogni decisione in merito all'assistenza e alla cura è competenza dell'A.O. S. Croce Cuneo.

Art. 6

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi o frazione di essi, previa richiesta da parte del Centro Abax da inviare a mezzo posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza.

La disdetta potrà essere presentata dalle parti contraenti, con un preavviso minimo di 30 giorni, da notificarsi mediante posta elettronica certificata. Non è previsto il rinnovo tacito.

Art. 7

Le Parti, nelle rispettive qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (ex art. 68 del GDPR) e del D. Lgs.196/03 e successive modifiche, le Linee Guida e prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, alle istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati (ex art. 29 del GDPR) e alla attribuzione di specifici compiti e funzioni ai soggetti designati, ex art. 2 quaterdecies del D. Lgs.196 come novellato dal D. lgs. 101/2018.

Le Parti rendono noto che i dati che verranno comunicati ai fini della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rigoroso rispetto della normativa vigente in

materia e saranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per la durata necessaria per tali finalità.

Art. 8

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 24/04/1986 n. 13.

Le spese eventuali di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico del Centro Abax.

Letto, confermato e sottoscritto

Per CENTRO ABAX S.r.L.
Il Legale Rappresentante
- *Dr. Guido CARMELLO* -

Per AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE - CUNEO
Il Commissario Straordinario
- *Dott. Livio TRANCHIDA* -